Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 dicembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 306-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 31 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1985.

Approvazione dei modelli di dichiarazione I.V.A. relativi all'anno 1985 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligati ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

(8080)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 31 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio aggiornato alla data del 31 dicembre 1985. (Art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 357 del 31 dicembre 1984).

(7826)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 409ª seduta pubblica per venerdì 3 gennaio 1986, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(8081)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1985, n. 783.

Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;

b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in più fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e le unità di impiego;

c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera *a*) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera *b*), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti »;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non abbiano già frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nella aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermità. »;

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale. »;

4) il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto. »;

5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le 50 unità. »;

6) il secondo e il terzo comma dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:

« Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, che è presieduta dal comandante della scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza diritto di voto un ufficiale della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fanno altresì parte della commissione, di cui al precedente comma, in qualità di membri, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante della scuola ufficiali carabinieri.

Nel caso in cui il comandante della scuola di guerra sia meno elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

Art. 2.

Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare il corso di stato maggiore continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che prima dell'entrata in vigore della presente legge siano stati ammessi a frequentare o abbiano frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale potranno partecipare al primo o al secondo concorso utile per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore, fatte salve le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, decorrente dall'ultimo trimestre del 1986, valutato in annue lire 165 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

ALLEGATO

QUADRO I DELLA TABELLA 4 ALLEGATA ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquota di organico per i gradi di (1) Capitano	Maggiore	T. Colonnello
I. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI			
Corso superiore di stato maggiore. Avere superato il corso	—	1/4 dell'organico del grado	1/7 dell'organico del grado

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

NOTE

Nota all'art. 1, numero 3:

Il testo dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192 (*Norme sui corsi della scuola dell'Esercito*), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 5. — Agli ufficiali frequentatori del corso di stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale.

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria è pubblicata nel Giornale ufficiale ».

Nota all'art. 1, numeri 4 e 5:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 192/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 6. — Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso è riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermità può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva.

L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli può partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non è stato ammesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della forza armata, ma non potrà superare le 50 unità.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, è stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unità.

Nota all'art. 1, numero 6:

Del testo dell'art. 7 della legge n. 192/1976, si riportano il primo e l'ultimo comma, tra i quali vanno inseriti i commi sostituiti dalla presente legge:

« primo comma: L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore ».

« Ultimo comma: I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge ».

Nota all'art. 2:

La legge 12 novembre 1955, n. 1137, concerne: *Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.* La tabella n. 4 allegata a detta legge riguarda i vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. Il quadro I di detta tabella — sostituito dalla legge qui pubblicata — concerne il ruolo nell'Arma dei carabinieri.

Nota all'art. 3, terzo comma:

Il testo dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è riportato nella nota all'art. 1, commi 4 e 5.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1123):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 13 gennaio 1984.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 febbraio 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 27 marzo 1985, 11 aprile 1985 e approvato il 12 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1388):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, l'8 luglio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato l'11 dicembre 1985.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 784.

Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità economiche europee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alle decisioni del Consiglio delle Comunità economiche europee, adottate in data 23 aprile e 7 maggio 1985, concernenti, rispettivamente, il versamento di contributi supplementari al bilancio delle Comunità per l'anno 1985 sotto forma di anticipazioni non rimborsabili e l'aumento delle risorse proprie delle Comunità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alla Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

Art. 3.

E' autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie » e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per i medesimi anni al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio 1985-87.

2. All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 30

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. **785**.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme concernenti talune categorie del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

Art. 2.

1. La validità del quadro I — ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — riportato nell'allegato *A* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissata in 100 unità, come per il periodo 1980-85. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

Art. 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

Art. 4.

1. La validità del quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere *b*) e *c*) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

Art. 5.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 7.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, nominati membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai commi da uno a quattro dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensiona-

mento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa di servizio.

Art. 10.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 32

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. **786**.

Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, aventi sede e operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali servizi di gestione contabile, ricerche e promozione di mercato, consulenza organizzativa, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica.

4. Presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito il comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, con compiti di assistenza nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo in settori prioritari, di promozione di attività di formazione, di proposta di ammissibilità alle agevolazioni.

5. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed è composto da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente, nonché dai presidenti dell'IRI, dell'ENI, dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, o da loro delegati.

6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.

7. Il comitato, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può articolare a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative d'intesa con le regioni meridionali.

8. Le domande delle cooperative e delle società di cui al precedente comma 1 volte ad ottenere le agevolazioni finanziarie, dirette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono presentate agli organismi periferici all'uopo indicati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al Ministro medesimo, il quale delibera l'ammissibilità dei relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al precedente comma 4. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo alla loro economicità e produttività, il comitato si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti.

9. Le domande sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio, che può esprimere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

10. Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e modalità fissati dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Le disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 14 sono versate alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita contabilità separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le agevolazioni sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni e verifiche disposte dal comitato stesso.

14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno 1985, dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo — ivi comprese le spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro — si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile », a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il triennio 1986-88.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 24 dicembre 1985.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 33

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 787.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere anche per il mese di dicembre 1985 alla fiscalizzazione degli oneri sociali, agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di prorogare talune misure in materia previdenziale nonché interventi a favore di settori economici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 marzo 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 1,40 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

5. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

Art. 2.

1. Il termine del 31 maggio 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987, lire 580 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 820 miliardi nel periodo 1989-97, si provvede quanto a lire 1.500 miliardi all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 e quanto a lire 580 miliardi per l'anno 1988 e lire 820 miliardi per il periodo 1989-97 a carico delle assegnazioni recate dalla nuova legge concernente « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 3.

In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emanazione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, è differito al 1° gennaio 1987.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settem-

bre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.

3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 novembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonchè dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1° ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.

6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazioni guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi.

7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.

8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei requisiti prescritti.

9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Art. 5.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e prorogato con modifiche dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati al 31 dicembre 1986.

2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

Art. 6.

1. Ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione dall'Unioncamere, per la diffusione delle iniziative di autodisciplina dei prezzi per l'anno 1985, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

2. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è differito al 31 dicembre 1986.

3. All'onere di lire 1 miliardo derivante dalla attuazione del precedente comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riorganizzazione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato ».

Art. 7.

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 73 del 14 marzo 1977, già prorogate fino al 31 dicembre 1981 con la legge n. 780 del 18 novembre 1980 e fino al 31 dicembre 1985 con la legge n. 960 del 22 dicembre 1982, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1990, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della stessa legge 22 dicembre 1982, n. 960. Al relativo onere, valutato in lire 100 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8.

1. Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 maggio 1986.

2. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale di Firenze	L. 4.139.534.009
Ente autonomo teatro dell'opera di Genova	» 13.089.361.930
Ente autonomo teatro S. Carlo di Napoli	» 3.343.970.311
Ente autonomo teatro Massimo di Palermo	» 1.893.047.424
Ente autonomo teatro Opera di Roma	» 21.282.077.997
Ente autonomo teatro Regio di Torino	» 1.507.982.622

2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede nei modi di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della citata legge 13 luglio 1984, n. 312.

3. All'onere di L. 45.255.974.293 derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi già stanziati con l'articolo 7 della legge 13 luglio 1984, n. 312.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 35

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. **788.**

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini contenuti nelle disposizioni dirette a favorire la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché di dettare procedure dirette ad accelerare l'opera di rinascita delle zone stesse anche attraverso interventi sostitutivi da parte degli enti locali per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

2) il termine contenuto nell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti nell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

4) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;

5) il termine contenuto nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali;

6) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-*septies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e

della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

7) il termine contenuto nell'articolo 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985;

8) il termine contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.

2. E' prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Strumenti urbanistici

1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.

2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 31 marzo 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 definiscono entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, anche in variante degli strumenti urbanistici, le localizzazioni per l'edilizia residenziale pubblica e gli impianti produttivi, ivi compresi quelli turistici e alberghieri, anche se non connessi all'evento sismico.

5. Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

6. Le regioni entro sessanta giorni comunicano al comune le proprie determinazioni. Trascorso tale termine i provvedimenti di cui al presente articolo si intendono approvati.

Art. 3.

Interventi di recupero

1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.

4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. E' in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dalla approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

9. Ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 4.

Contributo per la riparazione

1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo in conto interessi ai sensi dello articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 5.

Acquisto alloggi

1. All'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

« E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente procedere all'acquisto degli alloggi in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

2. I comuni disastrati possono acquisire, su proposta dei proprietari, interi complessi edilizi danneggiati, da destinare a finalità pubbliche o di pubblico interesse. In tal caso i comuni stessi concedono i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a condizione che i proprietari realizzino nell'ambito del territorio comunale edifici aventi superficie almeno pari a quella corrispondente al contributo concesso sulla base del costo d'intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

3. Per la riparazione o ricostruzione dei complessi immobiliari acquisiti i comuni utilizzano le disponibilità assegnate ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. E' estesa alle alienazioni fra collaterali entro il secondo grado la disposizione contenuta nell'articolo 13, secondo comma, dell'indicata legge 14 maggio 1981, numero 219.

Art. 6.

Avviamento al lavoro dei giovani

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di determinare criteri e modalità di avviamento al lavoro dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 7.

Completamento del programma costruttivo

Ai fini del completamento delle opere già iniziate di edilizia residenziale incluse nei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, il CIPE individua le risorse occorrenti nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 3 della indicata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 31

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. **789**.

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti locali l'operatività, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei predetti enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 marzo. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Le regioni, entro il 28 febbraio 1986, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In mancanza della comunicazione i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati del sei per cento.

Art. 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

Lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane per il 1986 con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in 1.100 miliardi, di cui 940 miliardi per i comuni e 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato per il 1986 di 850 miliardi, di cui 755 miliardi per i comuni e 95 miliardi per le province, ed è ridotto delle economie di spesa che si verificano per effetto della cessazione dei contributi conseguenti alla estinzione dei mutui;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di 28,6 miliardi.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, lettera *a*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1986, un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1985 in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Per i comuni il contributo ordinario è ridotto del 6,95 per cento.

2. Alla corresponsione del contributo ordinario provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo dell'anno 1984. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

4. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 28 febbraio 1986.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma 4, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna

provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla Commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1986.

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui assunti negli anni 1983 e precedenti, sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. Dagli importi relativi è fatta detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, delle minori somme dovute per effetto della variabilità dei tassi calcolata per l'anno precedente, dei canoni di locazione finalizzati, dei contributi specifici e degli interessi di preammortamento. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

b) per i mutui assunti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma;

c) per i mutui assunti dai comuni negli anni 1985 e 1986, entro il limite massimo di L. 11.195 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999;

d) per i mutui assunti dalle province negli anni 1985 e 1986, in misura pari a L. 1.700 per abitante.

2. I contributi hanno specifica destinazione, sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle lettere c) e d) del comma precedente con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo degli anni 1986 e 1987 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, lettera *d*), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1984, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. L'erogazione della prima quota è disposta entro il 31 marzo 1986. L'erogazione della restante quota è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno 1984, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione nazionale comunità enti montani.

3. E' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Art. 8.

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a due anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale.

4. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare ai comuni ed alle province, entro il 31 gennaio 1986, gli importi spettanti per contributi erariali.

Art. 9.

Disposizione sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui, per l'anno 1986, oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli Istituti speciali di credito, con le sezioni opere pubbliche delle Aziende di credito, e con l'Istituto per il credito sportivo.

2. Ai fini di cui al precedente comma il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare altre istituzioni creditizie.

3. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indichi esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) preveda l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

4. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

5. Per i mutui contratti nell'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al ventitreesimo comma dell'articolo 6 della stessa legge n. 887.

6. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

7. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina, entro il 31 gennaio 1986, l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'Istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Tale importo verrà comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per l'anno 1986, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di

lire 400 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto per l'80 per cento della rata a carico del bilancio dello Stato, elevabile sino al 100 per cento per i comuni che non siano in grado di garantire con i propri mezzi la differenza di rata.

4. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

5. I comuni compresi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito dei propri programmi di investimento sono tenuti a realizzare con priorità le opere necessarie a rendere funzionali ed operativi gli interventi eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel settore delle opere idriche e di quelle igieniche.

6. La Cassa depositi e prestiti è tenuta a dare la precedenza al finanziamento delle opere di cui al precedente comma.

7. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi del presente articolo, è tenuta a riservare un importo complessivo di 200 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli e Genova. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

8. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga concesso un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

9. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al precedente comma 8 entro il 31 marzo 1986; gli enti locali devono inoltrare le relative richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 11.

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono comprese anche quelle relative agli istituti di istruzione artistica.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le funzioni amministrative attinenti alla costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici scolastici da adibire a sede degli istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi quelli di istruzione artistica, sono attribuite alla provincia.

3. Parimenti è attribuita alla provincia la competenza per tutte le altre spese che attengano ai servizi connessi con l'uso dei predetti edifici.

4. I beni immobili ed i relativi arredi degli istituti di istruzione artistica, di proprietà dello Stato, sono trasferiti alla provincia sulla base di verbali redatti in contraddittorio tra i funzionari a ciò delegati. I beni immobili ed i relativi arredi degli altri istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora siano di proprietà dei comuni, sono trasferiti alle province secondo le modalità che saranno stabilite da apposite leggi regionali.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

1) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese quelle di istruzione artistica;

2) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

a) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ogni distretto scolastico, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti, la presenza di almeno una istituzione di scuola secondaria superiore per ciascuno dei diversi indirizzi di studio vigenti, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione di quelle ad indirizzo particolarmente specializzato, per le quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale;

b) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) con riferimento ai criteri di cui al precedente punto *a*), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di II grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80%, elevabile al 100% nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

7. I progetti di edilizia scolastica di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma 5 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica, sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui al predetto punto 2 sino al 15% delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello

spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere detti impianti nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, sulla base di programmi regionali formulati dai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, sentiti i provveditori agli studi, di intesa con le regioni. L'intesa è da acquisire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Qualora l'intesa non sia intervenuta entro il termine sopra indicato, i sovrintendenti scolastici trasmetteranno comunque, entro i successivi quindici giorni, i programmi formulati al Ministro della pubblica istruzione.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di centoventi giorni dalla data del predetto decreto ministeriale.

Titolo II

TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

Art. 12.

Natura e titolarità del tributo

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 i comuni istituiscono la tassa per i servizi con riferimento alla superficie dei locali e delle aree situati nel territorio comunale e all'uso cui gli stessi sono destinati, nonché adottano salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del presente decreto la tariffa-primo livello allegata al presente decreto.

2. La tassa è istituita con deliberazione del consiglio comunale adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La deliberazione indica la tipologia dei servizi, determina la tariffa e può ripartire il territorio comunale in zone di omogenea dotazione dei servizi stessi. Se la deliberazione non è adottata nel suddetto termine, il comitato regionale di controllo provvede a nominare un apposito commissario entro i quindici giorni successivi.

3. I comuni hanno facoltà di applicare, per gli anni successivi al 1986, un diverso livello della tariffa con deliberazione adottata, sulla base dei dati di bilancio, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I comuni di nuova istituzione applicano le tariffe determinate, anteriormente alla loro istituzione, dal comune nella cui circoscrizione il territorio era compreso, fino a quando non esercitano la facoltà prevista nel precedente comma 3.

5. La deliberazione d'istituzione della tassa o di modifica dei livelli delle tariffe, divenuta esecutiva, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e delle finanze. All'invio della deliberazione istitutiva al Ministero dell'interno è subordinata l'erogazione dei contributi perequativi statali.

6. Il gettito è attribuito al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Art. 13.

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque occupa oppure conduce a qualunque titolo, anche tenendoli a disposizione, locali a qualsiasi uso destinati, situati nel territorio comunale, nonché chiunque esercita in aree situate nel territorio comunale attività commerciali, industriali e artigianali.

2. Per le utilizzazioni stagionali la tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha avuto la disponibilità dell'immobile.

Art. 14.

Tipologia degli immobili

1. La tassa è commisurata alla superficie interna utile dei locali e delle aree ed all'uso cui i medesimi sono destinati. Le aree che costituiscono pertinenze o accessorio di insediamenti commerciali, industriali e artigianali nonché i locali che costituiscono, pertinenze di abitazioni civili sono calcolati in misura non inferiore al 10 e non superiore al 50 per cento della loro superficie. La predetta misura è fissata con deliberazione motivata dal consiglio comunale. La superficie dei locali che costituiscono pertinenze di abitazioni rurali non è calcolata.

2. La tassa è dovuta in ragione di anno; per le frazioni di anno la tassa è dovuta in ragione dai mesi interi per i quali si è protratta la utilizzazione, intendendosi per mese intero anche le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

3. Le nuove costruzioni sono soggette alla tassa dal mese nel quale esse sono divenute atte all'uso cui sono destinate o dal quale è iniziata la utilizzazione.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali, le aree e le relative pertinenze sono ripartiti nelle seguenti classi:

prima classe: abitazioni, alloggi collettivi diversi da quelli indicati nelle altre classi;

seconda classe: alberghi, pensioni, locande e residence;

terza classe: ospedali e case di cura, biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, cinematografi, circoli e attività ricreative, stabilimenti balneari e termali;

quarta classe: insediamenti industriali ed artigianali, magazzini;

quinta classe: pubblici esercizi, anche all'aperto, insediamenti commerciali, studi professionali, uffici privati, istituti di credito e di assicurazioni;

sesta classe: aree destinate all'esercizio di attività commerciali, industriali e artigianali; villaggi turistici campeggi, distributori di carburante e sale da ballo;

settima classe: uffici dello Stato e degli enti pubblici territoriali, degli enti parastatali, delle aziende autonome dello Stato, delle aziende municipalizzate e consortili; stazioni ferroviarie e di autobus; sedi di enti, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica e sindacale.

5. Con delibera del consiglio comunale le classi possono essere integrate, secondo criteri di omogeneità e di intensità dell'utenza, con la indicazione di categorie di immobili diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Art. 15.

Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) gli immobili utilizzati dal comune nel proprio territorio nonché quelli per i quali il comune deve provvedere alle spese di gestione;

b) i presidi ospedalieri delle Unità sanitarie locali;

c) le caserme e le carceri;

d) gli edifici aperti al culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione;

e) gli immobili di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i nuovi fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e non occupati, limitatamente ai primi dodici mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori certificata dagli uffici comunali.

2. I comuni hanno facoltà di determinare la riduzione fino al 50 per cento degli importi previsti nella tariffa per gli immobili, destinati all'esercizio delle attività istituzionali, degli enti aventi fini di beneficenza o di istruzione e degli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto; per gli immobili non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di utilizzazione o di esercizio di attività consentiti solo per periodi stagionali da licenza o autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta; per le abitazioni rurali; e, sempreché non abbiano fini di lucro, per ospedali, musei e pinacoteche pubblici e privati, sedi di collettività aventi finalità assistenziali.

Art. 16.

Tariffa

1. La tariffa è stabilita, in conformità alla tabella allegata al presente decreto per importi riferiti a metro quadrato di superficie interna utile, secondo livelli che tengono conto della dotazione dei servizi, per ciascuna delle classi definite nell'articolo 14. Ai fini dell'applicazione della tariffa le frazioni di superficie superiore a mezzo metro quadrato si considerano uguali a un metro quadrato.

2. Gli importi della tariffa — primo livello allegata al presente decreto sono ridotti ad un terzo se il comune fornisce non più di due dei seguenti servizi: rete viaria comunale; illuminazione pubblica; smaltimento rifiuti solidi urbani; rete di distribuzione di acqua potabile; rete fognaria.

3. I comuni hanno facoltà di applicare anche per una sola parte del territorio comunale, secondo criteri di uniformità fra zone ugualmente dotate e sempreché la copertura dei servizi a domanda individuale raggiunga nell'ultimo consuntivo deliberato la percentuale prevista per legge:

a) il secondo livello della tariffa, se il comune fornisce almeno tre dei servizi indicati nel comma precedente;

b) il terzo livello della tariffa, se vengono forniti tre dei servizi indicati nel precedente comma e quattro dei seguenti: depurazione; trasporto pubblico urbano; scuola materna; asilo nido; trasporto alunni; biblioteca o museo; teatro; palestre o piscine; verde pubblico; verde attrezzato;

c) il quarto livello di tariffa, se vengono forniti tutti i servizi indicati nel comma 2 ed almeno cinque dei servizi indicati nella precedente lettera *b*).

4. I comuni possono disporre che la tassa si applica con importi maggiori di quelli previsti per il proprio livello della tariffa, a condizione che tali importi arrotondati alle cinquanta lire siano comunque inferiori a quelli del livello successivo. I comuni che possono applicare il quarto livello della tariffa hanno facoltà di aumentarne gli importi fino ad un massimo del 20 per cento. Gli aumenti devono essere disposti nella stessa proporzione per tutte le classi di immobili definite nel precedente articolo 14.

5. Se il comune si avvale della facoltà prevista dai commi 3 e 4, il gettito non può superare per ciascun esercizio finanziario il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione. In ogni caso per l'anno 1986 la tariffa deve essere determinata in misura tale da assicurare una previsione di gettito non inferiore a quella relativa al gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1985, anche se eccede il 40 per cento delle spese correnti iscritte nel bilancio di previsione relativo all'anno 1986.

Art. 17.

Versamenti

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 13 sono tenuti ad effettuare, nel mese di ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto della tassa dovuta per lo stesso anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato alla disponibilità dell'immobile nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre.

2. Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al comma 1, deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento diretto alla tesoreria del comune in cui si trovano gli immobili che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento. La distinta di versamento deve essere conforme al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze. Il versamento diretto può altresì essere effettuato su conto corrente postale del comune, con impiego di stampati conformi al modello approvato con decreto dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La distinta di versamento e il modulo di conto corrente postale devono essere sottoscritti dal contribuente.

Art. 18.

Liquidazione d'ufficio e accertamento

1. I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dalle distinte di versamento e dai certificati di allibramento, alla liquidazione della tassa dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

2. Ai fini della liquidazione della tassa i comuni possono, senza necessità di emettere l'avviso di accertamento di cui al successivo comma 3, correggere gli errori materiali e di calcolo. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il comune procede all'accertamento, sia in rettifica che di ufficio, mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione della superficie accertata e della classe di appartenenza dell'immobile, nonché della tassa o della maggiore tassa dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali la superficie è stata calcolata e la classe è stata attribuita.

4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il versamento a saldo.

Art. 19.

Sanzioni

1. Chi non segue entro le prescritte scadenze il versamento diretto previsto dall'articolo 17 o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 40 per cento delle somme non versate. La soprattassa si applica anche sul maggior importo della tassa liquidata o accertata ai sensi dell'articolo 18.

2. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta al 10 per cento se il versamento diretto viene eseguito entro trenta giorni successivi a quello di scadenza.

3. Per l'omesso o insufficiente versamento della tassa rilevato in sede di accertamento d'ufficio o in rettifica si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma 1, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

4. Se i versamenti diretti non vengono effettuati entro le prescritte scadenze, sugli importi non versati si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito.

5. Se i versamenti sono effettuati mediante stampati *non conformi ai modelli approvati dai Ministri* dell'interno e delle finanze si applica la pena pecuniaria da 50.000 a 200.000 lire.

6. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere con separati avvisi, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo al giorno della commessa violazione.

Art. 20.

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge la richiesta di rimborso il contribuente può ricorrere all'intendente di finanza competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica.

2. Avverso la decisione dell'intendente di finanza è ammesso ricorso, anche da parte del comune, al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa. Il contribuente può ricorrere al Ministro anche dopo il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione.

3. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

4. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

5. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro; essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 21.

Riscossione coattiva e rimborsi

1. Se il contribuente non esegue il versamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione o nell'avviso di accertamento il comune notifica ingiunzione

di pagamento contenente l'ordine di pagare entro il termine di 30 giorni. Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il rimborso della tassa, delle sanzioni e degli interessi può essere richiesto dal contribuente per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione, entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento.

Art. 22.

Soppressione di tributi

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 sono soppresse:

a) l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui agli articoli 268 e successivi del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Continuano ad essere riscosse le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986 a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di imposta sui cani relative all'anno 1986. Le somme corrisposte sono computate dal contribuente in detrazione sui versamenti da eseguire, per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 17. La disposizione non si applica per le iscrizioni a ruolo relative agli immobili esenti ai sensi del primo comma dell'articolo 15, per le quali il comune provvede a disporre lo sgravio.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 23.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili

Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 24.

Tributi locali minori

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 sono aumentate del 25 per cento le tariffe di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe in vigore per tale anno.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera *b*), del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 gennaio 1986.

3. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dai precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Art. 25.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dall'anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 13 per ogni chilovattora consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

2. I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, dal detto anno 1986, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impiegata fino a 1.000 chilovatti, in ragione rispettivamente di lire 5,5 e lire 5,5 per ogni chilovattore consumato.

3. Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

5. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo.

6. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 26.

Tasse sulle concessioni comunali

Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1985.

Art. 27.

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 250 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 marzo dello stesso anno.

Art. 28.

La copertura degli oneri a carico degli enti locali per le funzioni di loro competenza nel settore della protezione civile è assicurata dai mezzi finanziari previsti dal presente decreto.

Art. 29.

1. In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), le autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto restano limitate all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del comma 1 del precedente articolo 4, nonché agli importi di cui al precedente articolo 7, commi 1 e 2.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato, per l'anno 1986, in lire 4.800 miliardi, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 37

TABELLA

TARIFFA DELLA TASSA PER I SERVIZI COMUNALI

Classe di immobili	Primo livello (lire per metro quadrato)	Secondo livello (lire per metro quadrato)	Terzo livello (lire per metro quadrato)	Quarto livello (lire per metro quadrato)
Prima	900	1.100	1.400	1.700
Seconda	2.000	2.300	2.700	3.200
Terza	600	650	700	800
Quarta	550	600	650	750
Quinta	2.300	2.600	3.000	3.500
Sesta	400	450	500	550
Settima	450	500	550	600

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 790.

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno nel settore pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di rendere operative le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 1986, già approvato dal Senato, in materia di entrate fiscali e contributive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1986:

l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;

il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.

2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:

la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;

la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonché l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1° febbraio 1986 le tariffe minime di cui al punto *b*) dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento — compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti — nonché quello dei biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana devono essere rapportati a tali tariffe minime.

2. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle *sub* numeri 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono così modificate nella parte dispositiva:

Voce 3:

diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 200;
per ogni ulteriore nominativo, lire 100.

Voce 13:

visura del primo nominativo, lire 5.000;
per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.

3. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene così modificata nella parte dispositiva:

diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 400;
per ogni ulteriore nominativo, lire 300.

4. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera *a*), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stabilito in lire 100.000.

Art. 3.

Fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1986 e comunque per tutto il periodo dell'esercizio provvisorio del bilancio, alle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle gestioni commissariali governative è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, ad esclusione dei trattenimenti in servizio per le Forze armate ed i Corpi di polizia.

Art. 4.

A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite. Il Ministro dei trasporti provvederà ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato.

Art. 5.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 è estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalità dei lavoratori dipendenti relativamente:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 7.

Art. 6.

1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

Art. 7.

1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 386, è fissata nella misura dell'1,35 per cento della retribuzione imponibile.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale posta a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 9,60 per cento della retribuzione imponibile.

4. Restano fermi, a carico dei datori di lavoro, i contributi dovuti per le indennità economiche di maternità ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.

5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fermi restando i minimali di retribuzione imponibili fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e

pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito assoggettabile ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei redditi da pensione, dei redditi dominicali, dei fabbricati e di capitale.

8. Il contributo di cui al precedente comma 7 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto del 50 per cento per le aziende delle zone montane e svantaggiate.

9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 7 e 8, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende direttocoltivatrici coloniche e mezzadrili ubicate nelle zone montane e svantaggiate la misura predetta è ridotta del 50 per cento.

10. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, numero 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 6 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.

11. I soggetti di cui al precedente comma, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal medesimo precedente comma. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

12. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 3, 7, 8 e 10 del presente articolo si applicano sulla quota della base imponibile non superiore a lire 40.000.000 annue.

13. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento.

14. Nell'àmbito del lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 4,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.

15. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, i datori di lavoro pubblici continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 3, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento recato dal progetto di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1986 per «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia» e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1986.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 30 giugno 1986.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 36

TABELLA

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER I SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE INDENNITA' ECONOMICHE DI MALATTIA.

Settori	Aliquota
Agricoltura	0,683 per cento
Industria Artigianato Personale marittimo navigante Gente dell'aria Lavoratori dello spettacolo Lavoratori dei giornali quotidiani	2,22 per cento
Commercio (e assimilati) Dipendenti da proprietari di fabbricati Servizi di culto	2,44 per cento (1)
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati	2,55 per cento
Trasporti	2,72 per cento (2)
Cooperative (3)	

(1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, tabella A, n. 1.

(2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

(3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle cooperative, data la diversa natura ed attività, si deve far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la cooperativa appartiene.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. **791**.

Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, trasporti e calamità, nonché di adottare misure in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi all'Agip di Napoli e nei comuni della zona etnea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e accertamento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1986.

3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

4. L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, già prorogati dalla legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1987. Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento del predetto Ispettorato, la spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'ispettorato generale possono essere affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.

5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1986.

2. Gli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, sono abrogati.

3. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in 18 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

4. I nuclei familiari beneficiari dell'assistenza di cui al precedente comma e ancora alloggiati in alberghi e

nelle case requisite nonché quelli occupanti gli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli, hanno titolo, con priorità assoluta all'assegnazione di alloggi costruiti con i fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, o acquistati con i fondi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e sono esonerati dal pagamento di contributi nelle spese alberghiere. L'ordinanza del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 è abrogata con effetto dalla sua emanazione.

5. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. Il termine del 31 dicembre 1985 indicato nel comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente il trattenimento in servizio dei colonnelli richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 1986. Al relativo onere, valutato in 500 milioni di lire, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

7. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

8. Il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 30 giugno 1986. Il relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono soppresse le seguenti parole: « nei confronti dei soggetti che hanno subìto ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono aggiunti i seguenti commi:

« Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di giugno 1986 ».

Art. 4.

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa che siano determinati per il personale del Corpo le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, all'attuale dotazione organica vengono portate in aumento mille unità nelle carriere appresso indicate:

ruolo della carriera dei vigili: cinquecentocinquanta unità;

ruolo della carriera dei capi squadra e capi reparto: quattrocentocinquanta unità.

2. In corrispondenza dell'aumento di organico di cui al comma precedente, nell'organico delle carriere dei servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono portati in diminuzione mille posti secondo la ripartizione che segue:

livello II duecentocinquantanove unità, livello III settantadue unità, livello IV cinquecentottantacinque unità, livello V venticinque unità, livello VI cinquantadue unità, livello VII sette unità.

3. Sono fatte salve le procedure previste dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 197.

4. Sono fatte altresì salve le assunzioni da effettuarsi ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella *A*.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge, in pari data del presente, recante norme per il contenimento del fabbisogno del settore pubblico.

6. L'autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1985, n. 197, si riferisce anche alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è abrogato.

8. Il Ministro dell'interno deve emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, il decreto di riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne sono prive.

Art. 5.

La disposizione contenuta nel comma 11, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal bradisismo nell'area flegrea, e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perché inseriti negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 6.

1. I nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 e del bradisismo del 1983, assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati dallo Stato e acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato, sono tenuti a corrispondere il canone di locazione previsto dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.

2. Il sindaco di Napoli — commissario straordinario del Governo — è autorizzato, con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad acquistare, fino all'importo di 30 miliardi di lire, alloggi da destinare ai nuclei familiari che occupano le case requisite sulla fascia domitiana.

Art. 7.

I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986. Ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, della stessa legge 10 dicembre 1980, n. 845, attesa la natura sperimentale delle opere, il Ministero dei lavori pubblici procede all'affidamento in concessione a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee da un punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

Art. 8.

1. Per le roulottes adibite a ricovero delle persone rimaste senza tetto a causa di pubbliche calamità è sospeso l'obbligo del pagamento delle tasse sulla proprietà degli autoveicoli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

2. Tali veicoli, per tutto il tempo in cui siano effettivamente usati come ricovero di emergenza, o rimangano accantonati per la eventualità di future emergenze, non potranno circolare, fatta eccezione per i viaggi di trasferimento dai centri di raccolta alle località di impiego, e viceversa.

3. La sospensione del pagamento di cui al precedente primo comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1983, n. 953, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, o dalla data in cui ogni roulotte sia stata per la prima volta impiegata come ricovero di persone colpite da calamità.

Art. 9.

Per le opere di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante nello stabilimento Agip-Petroli di Napoli i conduttori delle unità immobiliari medesime possono sostituirsi ai proprietari inerti nella richiesta dei relativi interventi.

Art. 10.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, estendere ai comuni della Sicilia orientale la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici danneggiati dal terremoto del 25 dicembre 1985.

Art. 11.

1. Il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1985, di lire 50 miliardi, anche per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

2. All'onere di lire 50 miliardi si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. E' prorogato al 31 dicembre 1987 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1985 dalla legge 13 agosto 1984, n. 468, limitatamente al servizio metereologico, le cui funzioni saranno gradualmente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1986.

2. E' prorogato al 31 dicembre 1986 il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 156, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

3. Fino al 31 dicembre 1986, i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale dai concessio-

nari con oneri a proprio carico e per gli aeroporti a diretta gestione statale dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità fin'ora praticate.

4. Per gli oneri sostenuti e da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 per la gestione dei servizi di pronto soccorso aeroportuale è riconosciuto al predetto Ente un rimborso forfettario complessivo di 4.716 milioni. Alla relativa spesa si farà fronte quanto a lire 3.766 milioni con le disponibilità esistenti in conto competenza e residui sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985 disponibilità che a tal fine sono conservate in bilancio e quanto a lire 950 milioni a carico dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

5. L'interruzione temporanea del servizio di pronto soccorso sanitario, qualunque ne sia la causa, non comporta la sospensione dell'attività aeroportuale. In tal caso il direttore della circoscrizione aeroportuale provvede a comunicare l'interruzione a tutti gli operatori, secondo le procedure vigenti per la diffusione delle informazioni aeronautiche, nonché ai presìdi sanitari pubblici limitrofi per assicurare gli eventuali interventi urgenti.

Art. 13.

Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento e la protezione civile*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. 792.

Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti;

Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121:

tutte le domeniche;

il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

il 1° novembre, tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;

il 25 dicembre, Natale del Signore;

il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1985, n. **793**.

Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale è stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1980 e 11 novembre 1982 concernenti la determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione di circuiti telefonici da punto a punto, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1984, n. 376;

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della « Cassa conguaglio per il settore telefonico »;

Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale prezzi n. 51/1985;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonamenti di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria *A* — Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria *B*; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria *A* a richiesta degli utenti.

Categoria *B* — Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria *A*.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B*, il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere il certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, lo stesso gestore procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *A* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.

Art. 2.

L'abbonamento al servizio telefonico su rete pubblica a commutazione è ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

Tuttavia, compatibilmente con le disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma precedente può essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilità.

Art. 3.

I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A*.

Per gli abbonamenti di cui al secondo comma del precedente art. 2 i canoni di cui alla tabella *A* si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

Art. 4.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere un canone supplementare pari allo 0,6 % del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella *B*.

I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *C*.

Art. 6.

Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura indicata nella tabella *D*.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.

Art. 7.

Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonché i contributi nella misura indicata nella tabella *E*.

Art. 8.

Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della società stessa, sono fissati nella misura indicata nella tabella *F*.

Art. 9.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 28, le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 28, la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 200 IVA compresa.

Art. 10.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dell'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 11.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali	1	150
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	72
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	20
oltre 120 km	1	18,5

Art. 12.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	144
da oltre 15 fino a 30 km	1	80
da oltre 30 fino a 60 km	1	45
da oltre 60 fino a 120 km	1	40
oltre 120 km	1	37

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	96
da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	35
da oltre 60 fino a 120 km	1	32
oltre 120 km	1	29,8

Art. 14.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle *settoriali*, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
fino a 15 km	1	35
da oltre 15 fino a 30 km	1	24
da oltre 30 fino a 60 km	1	15
da oltre 60 fino a 120 km	1	12,5
oltre 120 km	1	11,5

Art. 15.

Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore è costituito da un prezzo più sovrapprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella *G*.

Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Fermo restando quanto stabilito in materia dalle convenzioni tra Ministero P.T. e concessionarie, nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 80 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per i traffici internazionali e intercontinentali salvo, per questi ultimi, successive eventuali modificazioni che saranno apportate con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.

Art. 16.

Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella *H*.

Art. 17.

L'utente ha facoltà di avvalersi a sua scelta del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 18.

A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 130.

Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, l'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 200 per il primo impulso e di L. 165 per ciascuno degli impulsi successivi.

Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo art. 28 anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 la centrale invia all'apparecchio i primi quattro impulsi per la prima serie di cinque e successivamente cinque impulsi per ogni serie di sei.

Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 200.

Art. 19.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla quota fissa indicata nella tabella *H*, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.

Art. 20.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.500 per ognuna.

Art. 21.

La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

Art. 22.

La cessione in uso di circuiti telefonici analogici di cui ai successivi articoli 23 e 24, per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali speciali e di collegamenti diretti in genere, è ammessa, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuità per tutte le 24 ore della giornata. Risoluzioni anticipate dei relativi rapporti possono essere previste nella polizza di abbonamento o in eventuali convenzioni con le amministrazioni dello Stato.

Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilità dei mezzi, può essere consentito l'uso dei suddetti collegamenti per periodi inferiori, con un minimo di un giorno solare.

Art. 23.

I canoni e i contributi spese di impianto per la cessione in uso a carattere permanente o temporaneo di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione

di collegamenti diretti urbani, di raccordi di circuiti interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *I*.

Art. 24.

Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali a carattere permanente o temporaneo necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10, i canoni nella misura indicata nella tabella *L*.

Art. 25.

Per la interconnessione di più collegamenti telefonici diretti punto a punto di cui all'art. 296 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applica per ciascuna interconnessione un canone supplementare pari al 20 % del canone d'uso del circuito principale.

Identico canone si applica per ogni derivazione intermedia realizzata su circuiti telefonici diretti punto a punto.

Tra i circuiti interconnessi si considera principale quello soggetto al canone d'uso più elevato.

Art. 26.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 35 per ogni comunicazione documentata.

Art. 27.

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

Art. 28.

Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella:

	Ritmo degli impulsi (secondi)	
dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato	360	(6 minuti)
in tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi	1.200	(20 minuti)
per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico	540	(9 minuti)

Ferma restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre 300.000 abbonati la suddetta tariffa nel corso dell'anno 1986 viene estesa alle reti con oltre 200.000 abbonati; in particolare con decorrenza dal 1° febbraio 1986 alla rete di Firenze, dal 1° marzo 1986 alla rete di Bologna, dal 1° aprile 1986 alla rete di Palermo.

La tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.

Art. 29.

L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto telefonico pubblico o, comunque, da telefono a disposizione del pubblico è arrotondato rispettivamente alle 50 o alle 100 lire superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o alle 25 lire.

Art. 30.

Con l'entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 14 novembre 1980 e l'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1982, citati nelle premesse, concernenti la determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione dei circuiti telefonici da punto a punto, sono abrogati.

Art. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 28

TABELLA *A*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	Importo	Disposizioni particolari
	Lire	
Reti I gruppo:		
Categoria *A*	14.125	Nel caso in cui, in base a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria *A* il canone di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex
Categoria *B* simplex	6.420	
Categoria *B* duplex	3.300	
Reti II gruppo:		
Categoria *A*	11.375	
Categoria *B* simplex	5.720	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *B*

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

TIPO DI CORRISPETTIVO	Nuovo impianto	Trasloco	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato:			Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano da classificare in categoria *A* ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto si applicano i contributi stabiliti per la stessa categoria *A* diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex
categoria *A* e *B* simplex	200.000	100.000	Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari al 50 per cento può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di 24 mesi; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 210.000 per la categoria *B* simplex e in L. 155.000 per la categoria *B* duplex
categoria *B* duplex	150.000	75.000	Per gli abbonamenti di cui al secondo comma dell'art. 2 si applica un contributo di nuovo impianto pari a quello fissato per la categoria *A* maggiorato del 50%; il predetto importo si applica forfettariamente per collegamenti realizzati contemporaneamente, fino ad un massimo di 3, presso la stessa sede; per ogni collegamento in più oltre i primi 3, si applica 1/10 del contributo sopra stabilito
			Per gli abbonamenti di cui al secondo comma dell'art. 2 per i quali si renda necessaria la sola attivazione di impianti telefonici predisposti, i contributi di cui sopra sono ridotti del 50 per cento
	Lire		
b) Quote supplementari, dovute oltre al contributo previsto alla precedente lettera *a*), per nuovi impianti o traloschi fuori del perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica e la sede dell'utente:			Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti. Le quote supplementari si applicano anche ai collegamenti relativi agli abbonamenti di cui al secondo comma dell'art. 2
per ogni km di linea realizzata su circuito aereo individuale	803.000		
per ogni km di linea realizzata su circuiti in cavo	270.000		

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *C*

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa	Disposizioni particolari
a) Trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex .	Contributi di trasloco di cui alla tabella *B*	Per le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti
b) Variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti)	Contributo di trasloco di cui alla lettera *a*) della tabella *B*	
c) Spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente	Id.	
d) Ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio	Id.	
e) Cambio numero telefonico . .	Id.	
f) Trasformazione in duplex di due impianti singoli (per ciascuno dei coutenti)	Id.	
g) Subentro	Metà dei contributi di trasloco previsti nella tabella *B*	
h) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 7.000	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *D*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO PER IMPIANTI INTERNI

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	Tariffa		Disposizioni particolari
	Per ciascun apparecchio in derivazione interna	Per ciascun apparecchio oltre il primo su impianti a spina	
	Lire	Lire	
Categoria *A*	417	125	Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura dell'80 per cento
Categoria *B*	334	125	Per ciascun apparecchio derivato da centralino dotato di selezione passante è dovuto un canone supplementare di L. 850

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *E*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO, CONTRIBUTI IMPIANTO E TRASLOCO PER GLI IMPIANTI INTERNI DA ESEGUIRE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

TIPO DI IMPIANTO	Canoni	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Derivazione interna (escluso il commutatore)	2.540	Per gli impianti di cui alla presente tabella, il contributo di impianto, di trasloco o di spostamento nell'ambito dello stesso fondo è dovuto in misura pari a tre mensilità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 mt) oltre ad una quota di L. 15.000 che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale Per quanto riguarda l'organo di sezionamento, la tariffa di cui al punto *b*) della presente tabella si applica nei casi di utilizzazione diversa da quella considerata al precedente art. 3
b) Commutatore manuale, organo di sezionamento, ricevitore, soneria, presa a spina supplementare, per ciascuno	495	
c) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno	1.400	
d) Apparecchio addizionale di tipo normale a disco	1.500	
e) Apparecchio con tastiera (supplemento noleggio)	920	
f) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	550	
g) Indicatore di conteggio a domicilio (compreso il dispositivo di cui alla precedente lettera *f*):		
a un solo contatore	990	
a più contatori o con disabilitatore	1.320	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *F*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

TIPO DI IMPIANTO	Canoni mensili Lire	Disposizioni particolari
a) Impianti intercomunicanti di tipo serie a commutazione meccanica: per ogni apparecchio	3.125	Per i dispositivi multifunzione i canoni mensili, per ogni singola funzione, sono fissati come segue: funzioni di tipo *l*) . . . . L. 1.700 funzioni di tipo *m*) . . . . » 3.000 funzioni di tipo *n*) . . . . » 5.800 funzioni di tipo *o*) . . . . » 8.500 funzioni di tipo *p*) . . . . » 16.670 Nel caso che l'apparecchio telefonico incorpori un dispositivo anche multifunzione di cui ai punti *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), (o viceversa), al canone previsto per l'apparecchio con disco va aggiunta la tariffa del dispositivo Tale norma si applica anche a quanto previsto al punto *c*) Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto interno, è dovuto un canone mensile a titolo di sorveglianza tecnica per ogni terminazione equipaggiata o per altro tipo di apparecchiatura terminale di L. 1.000
b) Impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio	2.155	
c) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica:		
per ogni terminazione equipaggiata . .	1.890	
per ogni apparecchio derivato .	1.055	
per apparecchio derivato specifico dell'impianto, dotato di tasti (diversi dall'organo di selezione o dal tasto di terra) per l'attivazione dei servizi e/o per la connessione a linee esterne e/o interne	1.235	
d) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica dotati di uno o più dei seguenti servizi: conteggio, documentazione addebiti, numerazione abbreviata, selezione passante, servizio di trasmissione o raccolta dati, traffico di giunzione, ecc.; supplemento per ogni terminazione equipaggiata	450	
e) Dispositivi per l'accoppiamento a centralini, per l'accoppiamento ad impianti intercomunicanti a commutazione centralizzata e per l'accoppiamento ad altri impianti a commutazione automatica di apparecchiature per servizi speciali quali ricerca persone, fonia su attesa, sveglia automatica, ronda, dettatura centralizzata, apparecchiature per trattamento e/o trasmissioni dati, ecc., per ciascun dispositivo	14.600	
f) Derivazione interna (escluso commutatore)	1.735	
g) Commutatore manuale, ricevitore, soneria, presa a spina, per ciascuno	370	
h) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altro accessorio, per ciascuno	1.070	
i) Apparecchio addizionale di tipo normale a disco o a tastiera	700	
l) Risponditore di tipo statico, organo di selezione con memoria ed eventuale display numerico, ascolto amplificato o funzioni singole di pari complessità	1.800	
m) Segreteria telefonica con possibilità di sola risposta, viva voce o funzioni singole di pari complessità	4.400	
n) Segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, viva voce, inviatore d'allarme con messaggio vocale registrato, documentatore d'addebito per una linea urbana o funzioni singole di pari complessità	7.250	
o) Segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza, apparecchio telefonico senza cordone, documentatore di addebito per due linee urbane, o funzioni singole di pari complessità	10.000	
p) Apparecchio telefonico con lettore di badge (supplemento), apparecchiature criptofoniche o funzioni singole di pari complessità	16.670	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *G*

CATEGORIA DI ABBONAMENTI	Valore dello scatto in lire
Categoria *A*	127
Categoria *B* simplex:	
fino a 40 scatti mensili	40
da 41 a 66 scatti mensili	117
da 67 a 133 scatti mensili	127
oltre 133 scatti mensili	134
Categoria *B* duplex:	
fino a 50 scatti mensili	40
da 51 a 83 scatti mensili	117
da 84 a 133 scatti mensili	127
oltre 133 scatti mensili	134

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *H*

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa per ogni 3 minuti di comunicazione Lire	Disposizioni particolari
Comunicazioni urbane e settoriali	90	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 500
Comunicazioni interurbane:		Lo stesso importo di L. 500 si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta
fino a 15 km	130	
da oltre 15 fino a 30 km	250	
da oltre 30 fino a 60 km	435	
da oltre 60 fino a 120 km	545	Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di L. 1.250
oltre 120 km	735	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA *I*

CANONI MENSILI E CONTRIBUTI SPESE DEI CIRCUITI URBANI ANALOGICI PER DERIVAZIONI ESTERNE COLLEGAMENTI A CENTRALI SPECIALI E COLLEGAMENTI DIRETTI IN GENERE

TIPO DI PRESTAZIONE	Importo canoni	Disposizioni particolari
a) Per ogni tratta di 200 mt (o frazione) di circuito necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi di circuiti extraurbani	L. 1.605 (con minimo di L. 8.025)	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti indicati alla lettera *a)* sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nella tabella *B* lettera *a)* per la categoria *A* I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui alla lettera *d)* sono pari a quelli stabiliti nella tabella *B* lettera *a)* per la categoria *A*
b) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a)*	Importo pari a numero 334 scatti mensili	In aggiunta al canone di abbonamento, per le apparecchiature di utente ADU utilizzabili per collegamenti a reti pubbliche commutate specializzate, si applica un canone di noleggio e manutenzione di L. 85.000 mensili Per le cessioni a carattere temporaneo di durata inferiore a novanta giorni, dei circuiti di cui ai punti *a)* e *d)* i contributi spese di impianto ed i canoni corrispondenti sono maggiorati del 50%; ai fini dell'applicazione dei canoni, gli importi, come sopra determinati, vanno corrisposti nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione
c) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti fra centralini e/o impianti intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a)*	Importo pari a numero 667 scatti mensili	Per le tratte dei predetti circuiti ceduti a carattere temporaneo realizzate fuori dal perimetro abitato si applicano, inoltre, le quote supplementari stabilite nella tabella *B* lettera *b)*
d) Collegamenti a commutatore speciale che comportino l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km	25.670	I canoni e i contributi spese dei circuiti di cui alla lettera *a)* ceduti alle amministrazioni dello Stato sono ridotti del 10 per cento
per ogni tratta di 200 mt (o frazione) eccedenti i 10 km	1.605	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

TABELLA L

CANONI ANNUI PER CESSIONI IN USO DI CIRCUITI EXTRAURBANI ANALOGICI

TIPO DI CIRCUITO	Importi canoni	Disposizioni particolari
	Lire	
Settoriali	2.571.000	Per le cessioni a carattere temporaneo si applica, per ciascun giorno solare o frazione, un canone pari a 1/360 di quello annuo corrispondente, maggiorato del 50 per cento
Circuiti interurbani:		
fino a 15 km	3.856.500	I canoni per le cessioni in uso di circuiti extraurbani analogici ceduti alle amministrazioni dello Stato sono ridotti del 10 per cento
da oltre 15 fino a 30 km	7.346.000	
da oltre 30 fino a 60 km	12.671.500	
da oltre 60 fino a 120 km	15.977.000	
da oltre 120 fino a 240 km	18.732.000	
oltre 240 km	22.772.000	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 luglio 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale per l'interno celebrativa del XXV anniversario del planetario astronomico didattico Sargenti-Galileo mod. S1.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di una cartolina postale celebrativa del XXV anniversario del planetario astronomico didattico Sargenti-Galileo mod. S1;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1661 del 2 luglio 1985;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale per l'interno celebrativa del XXV anniversario del planetario astronomico didattico Sargenti-Galileo mod. S1, nel valore da L. 400.

Detta cartolina è stampata in calcografia ed offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia.

Il *recto* della cartolina reca, in alta a destra, l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, che comprende una composizione in cui figurano il planetario Sargenti, in negativo, ed alcuni corpi celesti, la leggenda « ITALIA » ed il valore « 400 ».

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la leggenda « CARTOLINA POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » accompagnate da tre righe punteggiate. In basso è riportata la leggenda « XXV ANNIVERSARIO DEL PLANETARIO ASTRONOMICO DIDATTICO SARGENTI GALILEO MOD. S1 » e la riproduzione dello stesso planetario sovrimpressa ad un cielo stellato.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe punteggiate e tre riquadri con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1985
Registro n. 46 *Poste, foglio n.* 195

(7613)

DECRETO 28 dicembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 marzo 1985 concernente le tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 relativo alle tariffe telefoniche internazionali nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, concernente « Norme in materia di tariffe telefoniche »;

Tenuto conto che con il provvedimento CIP n. 51/1985 del 20 dicembre 1985 concernente le nuove « Norme in materia di tariffe telefoniche » è stato fissato il nuovo valore dello scatto da considerare nei rapporti contabili tra i gestori per il traffico internazionale;

Ritenuta quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni al predetto decreto ministeriale 22 marzo 1985, in particolare per la parte che si riferisce alla tassazione del servizio automatico;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka - ex Fiume, dall'altra,

costituiscono, salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, una zona a tariffa preferenziale.

Per le comunicazioni teleselettive relative alla zona a tariffa preferenziale, a ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2, nonché alle relazioni con l'Egitto e la Groenlandia, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Zona a tariffa preferenziale (primo comma presente articolo)	1	12,25
I	1	9,20
II	1	6,25
III	1	5,45
IV	1	4,85
V	1	4,35
Egitto	1	2,00
Groenlandia	1	1,55

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli articoli 2 e 4, effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 22,00 alle 8,00 salvo per l'Egitto e la Groenlandia dalle 23,00 alle 8,00, si applica una tariffa ridotta determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Zona a tariffa preferenziale (primo comma precedente art. 4)	1	15,30
I	1	11,50
II	1	7,80
III	1	6,80
IV	1	6,05
V	1	5,45
Egitto	1	2,70
Groenlandia	1	2,05

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Registro n. 52 Poste, foglio n. 288

(7976)

DECRETO 28 dicembre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 marzo 1985 concernente le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 relativo alle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, concernente « Norme in materia di tariffe telefoniche »;

Tenuto conto che con il provvedimento CIP n. 51/1985 del 20 dicembre 1985 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche è stato fissato il nuovo valore dello scatto da considerare nei rapporti contabili tra i gestori per il traffico internazionale;

Ritenuta quindi la necessità di apportare le conseguenti variazioni al predetto decreto ministeriale 22 marzo 1985, in particolare per la parte che si riferisce alla tassazione del servizio automatico;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro per il traffico di partenza in teleselezione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse, sono sostituite dalle seguenti:

	Per traffico di partenza in teleselezione Fr.oro
Arabia Saudita	2,0241
Arabia Saudita (ridotta)	0,7264
Argentina	2,6712
Argentina (ridotta)	1,7303
Australia	3,7224
Australia (ridotta)	2,1471
Brasile	1,9773
Brasile (ridotta)	1,3020
Canada	2,5241
Canada (ridotta)	1,7264
Cile	1,9773
Cile (ridotta)	1,1020
Cina Repubblica popolare	1,9773
Cina Repubblica popolare (ridotta)	0,4020
Colombia	1,9773
Colombia (ridotta)	1,1020
Corea del Sud	1,9773
Corea del Sud (ridotta)	0,4020
Costa d'Avorio	1,9773
Costa d'Avorio (ridotta)	0,4020
Costarica	1,9773
Costarica (ridotta)	0,4020
Ecuador	2,6723
Ecuador (ridotta)	1,7303
Emirati Arabi Uniti	2,0241
Emirati Arabi Uniti (ridotta)	0,7264
Etiopia	1,9773
Etiopia (ridotta)	0,4020
Giappone	2,4773
Giappone (ridotta)	0,9020
Giordania	2,0241
Giordania (ridotta)	0,7264
Hong Kong	1,9773
Hong Kong (ridotta)	0,4020
India	1,9773
India (ridotta)	0,4020
Indonesia	1,4773
Iran	2,0241
Iran (ridotta)	0,7264
Iraq	2,0241
Iraq (ridotta)	0,7264
Israele	2,0241
Israele (ridotta)	1,4764
Kenia	1,9773
Kenia (ridotta)	0,4020
Kuwait	2,0241
Kuwait (ridotta)	0,7264
Libano	2,0241
Libano (ridotta)	0,7264
Messico	1,9773
Messico (ridotta)	1,4020
Nigeria	1,9773
Nigeria (ridotta)	0,4020
Oman	2,0241
Oman (ridotta)	0,7264
Perù	1,8858
Perù (ridotta)	1,0757
Senegal	1,9773
Senegal (ridotta)	0,4020
Singapore	1,9773
Singapore (ridotta)	0,4020
Siria	2,0241
Siria (ridotta)	0,7264
Somalia	2,3957
Somalia (ridotta)	1,0980
Stati Uniti d'America	2,5241
Stati Uniti d'America (ridotta)	1,2264
Sudafricana Repubblica	1,9773
Sudafricana Repubblica (ridotta)	0,4020
Taiwan	1,9773
Taiwan (ridotta)	0,4020

	Per traffico di partenza in teleselezione Fr.oro
Tanzania	1,9773
Tanzania (ridotta)	0,4020
Thailandia	1,9773
Thailandia (ridotta)	0,4020
Venezuela	1,8858
Venezuela (ridotta)	1,0757

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 22 marzo 1985, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione Fr.oro
I	4,97
II	4,97
III	6,50

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	2,00
II	1	2,00
III	1	1,55

La tariffa ridotta (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al primo comma del presente articolo effettuate durante l'intera giornata di domenica e in tutti i giorni dalle 23,00 alle 08,00 è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione Fr.oro
I	3,71
II	3,71
III	4,88

Le tariffe di cui al precedente comma si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	1	2,70
II	1	2,70
III	1	2,05

Le tariffe (tasse di percezione) per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto ».

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 28 dicembre 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Registro n. 52 Poste, foglio n. 289

(7975)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1985.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976, con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con il quale la predetta misura è stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto dal 1° luglio 1981;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 85 del 19 settembre 1985, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 9 ottobre 1985, n. 16697/C, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 121/STAT del 2 dicembre 1985, ha fatto pervenire la tabella dei valori medi dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*), della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1986;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 150 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 29 dicembre 1984;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili e i lubrificanti, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1984:

1) *Olio combustibile fluido*:

a) superiore a 3° E . L. 1.730 al q.le

b) fino a 5° E » 1.351 a hl

2) *Olio semifluido e denso*:

a) superiore a 5° fino a 7° E . » 1.408 al q.le

b) superiore a 7° E . » 1.307 » »

3) *Lubrificanti per autovetture*:

a) FIAT multigrado 15 W/40 . » 3.478 al kg
FIAT VS 20 W/30-40 . . » 3.191 » »

b) AGIP sintesis . . » 3.110 » »
AGIP supermultigrade . » 2.830 » »
AGIP HD . . » 2.440 » »

c) I.P. Super M.O. 10 W/50 » 2.630 » »
I.P. Tarus M 15 W/40 . » 2.475 » »

d) TOTAL GTS 15 W/50 . . . » 2.500 » »
TOTAL Super HD . . . » 1.900 » »

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 e dell'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è stabilita in L. 150 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili e gli oli lubrificanti è stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1986.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1 - *Tabacchi*		
1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	900	7
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	1.300	9
INTRODOTTI DALL'ESTERO		
2 - *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia)		
2.1 whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	5.500	4
2.2 whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	10.800	4
2.3 whisky invecchiato oltre 12 anni	25.000	6
2.4 cognac invecchiato	25.000	5
3 - *Articoli sportivi*		
3.1 sci da discesa	90.000	5
3.2 sci da fondo	40.000	5
3.3 attacchi	30.000	5
3.4 scarponi	50.000	5
3.5 bastoncini	10.000	5
3.6 zaini professionali	80.000	5
3.7 zaini sportivi	30.000	5
4 - *Profumi e prodotti di bellezza*		
4.1 essenze — a oncia — 30 g (a confezione)	33.000	7
4.2 acque di colonia e lavande flacone medio da 80 a 120 g	13.200	7

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
4.3 smalti, rossetti e ciprie (a pezzo)	4.400	7
4.4 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno (a confezione)	3.300	7
4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno)	27.500	2
4.6 prodotti alcolici, dopobarba (a confezione)	5.500	7
4.7 saponi fini solidi (a confezione)	5.000	3
4.8 saponi per barba e shampoo (a confezione)	3.300	4
4.9 latte e tonici . . .	11.000	4
5 - *Apparecchi fotografici e proiettori*		
5.1 macchine fotografiche complete di esposimetro, telemetro ed obiettivi sensibili (cadauno)	400.000	10
5.2 macchine fotografiche da dilettante (cadauna)	80.000	5
5.3 proiettori e cineprese (cadauno)	150.000	10
5.4 telecamera e videoregistratore (cadauno)	800.000	7
5.5 flash . .	10.000	5
5.6 obiettivi, binocoli, cannocchiali	70.000	5
5.7 orologi e meccanismi .	50.000	10
6 - *Apparecchi radio e televisori*		
6.1 radio con M.F. senza registratore (cadauna)	100.000	7
6.2 radio con M.F. e registratore (cadauna)	200.000	7
6.3 autoradio senza registratore (cadauna)	75.000	10
6.4 autoradio con registratore (cadauna)	200.000	7
6.5 televisore in bianco e nero (cadauno)	300.000	7
6.6 televisore a colori (cadauno)	700.000	7
6.7 registratori . . .	70.000	10
7 - *Pellicceria*		
7.1 pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino (cadauna)	25.000.000	20
7.2 pellicce confezionate di visone, lontra e lince (cadauna)	8.000.000	20
7.3 pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi (cadauna)	2.500.000	15
7.4 pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato (cadauna)	800.000	15
7.5 giubbotti e cappotti in pelle di montone e similari: uomo e donna (cadauno)	500.000	15
7.6 giubbotti, giacche in pelle confezionate (cadauno)	150.000	15

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota
8 - *Pelletteria*		
8.1 valigie in cuoio (cadauna) . .	88.000	10
8.2 valigie in pelle (cadauna) . .	110.000	10
8.3 borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna)	385.000	10
8.4 borse alta moda firmate in pelle (cadauna)	200.000	10
8.5 borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna)	130.000	10
8.6 borse in pelli non pregiate (cadauna)	58.000	10
8.7 borse in tessuto (cadauna) . .	55.000	10
8.8 borse in tessuto plastificato firmate (cadauna)	100.000	10
8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna)	40.000	10
8.10 cinture in pelle e tessuto (cadauna)	16.000	7
8.11 guanti in pelle	36.000	7
9 - *Tessuti per abiti*: a metro lineare		
9.1 tessuto per abito invernale da uomo	20.000	5
9.2 tessuto per abito estivo da uomo	15.000	5
9.3 tessuto per abito invernale da donna	15.000	5
9.4 tessuto di cotone per abito estivo da donna	9.000	5
9.5 tessuto per cappotto da uomo	20.000	5
9.6 tessuto per cappotto da donna	25.000	5
9.7 tessuto di lino per abito estivo da donna	20.000	5
9.8 tessuto in seta naturale per abito da donna	25.000	5
9.9 popeline di cotone per camice da uomo	5.000	5
10 - *Articoli di vestiario confezionati*		
10.1 impermeabile per uomo (a capo)	120.000	5
10.2 completo invernale di lana per uomo (a capo)	170.000	5
10.3 completo estivo di lana e misto lana per uomo (a capo)	150.000	5
10.4 cappotto invernale di lana per uomo (a capo)	160.000	5
10.5 cappotto invernale di lana per donna (a capo)	170.000	5
10.6 soprabito primaverile di lana per donna o impermeabile per donna (a capo)	120.000	5
10.7 abito completo per ragazzi (a capo)	70.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
10.8 cappotto invernale di lana e misto lana per ragazzi (a capo)	70.000	5
10.9 gonna di lana per donna (a capo)	45.000	5
10.10 pantaloni uomo-donna, lana, misto lana e velluto (a capo)	40.000	5
10.11 pantaloni lana, misto lana, cotone e velluto per ragazzo (a capo)	35.000	5
10.12 camicie cotone uomo (a capo)	30.000	5
10.13 camicette cotone donna (a capo)	15.000	5
10.14 camicie cotone ragazzo (a capo)	15.000	5
10.15 camicette seta donna (a capo)	120.000	5
10.16 giacche a vento unisex (a capo)	100.000	5
10.17 completo estivo lana (donna)	150.000	5
10.18 giacca cotone	90.000	5
10.19 giacca lana	120.000	5
10.20 cravatte, sciarpe	20.000	5
10.21 tute da sci	120.000	5
11 - *Maglieria e filati*		
11.1 maglia di lana per uomo (a capo)	25.000	4
11.2 maglia di lana per donna (a capo)	20.000	4
11.3 maglia di lana per ragazzi (a capo)	15.000	4
11.4 pullover di cachemire, cammello e alpaca (a capo)	140.000	4
11.5 pullover di lana per uomo (a capo)	33.000	5
11.6 pullover di lana per donna (a capo)	27.500	5
11.7 pullover di lana per ragazzo (a capo)	16.500	5
11.8 filati di lana al kg	25.000	5
11.9 berretti lana	12.000	5
11.10 pantofole lana	10.000	5
11.11 cappelli cotone	10.000	5
12 - *Biancheria*		
12.1 pigiami e camicie da notte .	30.000	5
12.2 magliette e canottiere . . .	18.000	5
12.3 slip	6.000	5
12.4 reggiseni	15.000	5
12.5 calze lana	17.000	5
12.6 calzini uomo	5.000	5
12.7 collant	3.000	5
12.8 plaid-coperte lana	60.000	5

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(8083)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° ottobre 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 9.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1985, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 53, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° ottobre 1985, fino all'importo massimo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi con decreto ministeriale n. 318797 del 1° ottobre 1985;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 settembre 1985, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 318320 del 21 settembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° ottobre 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, ammonta a nominali lire 9.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1985
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 334

(7847)

DECRETO 20 dicembre 1985.

Proroga dei termini di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 14 giugno 1985, per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio del commissario straordinario per le zone colpite dal sisma 1980 e per la relativa rendicontazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase di emergenza dal commissario per le zone terremotate;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha prorogato al 30 giugno 1984 il termine della predetta gestione stralcio;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, che ha, tra l'altro, convalidato gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271;

Visto il sesto comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, richiamato dal primo comma dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che demanda al Ministro del tesoro il compito di determinare il termine per la definizione degli atti pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, recante, ai sensi del surrichiamato art. 1, sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114, i termini per il compimento delle attività inerenti alle operazioni di liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio più volte citata nonché i criteri e le modalità per la presentazione dei relativi rendiconti;

Visto il proprio decreto del 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985, con cui sono stati prorogati i termini previsti dal predetto decreto 13 settembre 1984;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze prospettante dalle prefetture interessate, di prorogare i termini previsti dal sopracitato decreto del 14 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1985 indicato al primo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985, è prorogato al 30 giugno 1986.

Il termine del 30 giugno 1986, previsto dal secondo comma del medesimo articolo unico, è prorogato al 31 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

(8001)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 ottobre 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 769 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Fondo sanitario nazionale - anno finanziario 1985) (parte di conto capitale).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, che, per il corrente esercizio finanziario 1985, reca lo stanziamento di lire 1.160 miliardi per la spesa di conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per il 1985;

Visto l'art. 17 della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, per l'esercizio 1985, con li quale viene disposto che le erogazioni delle quote di conto capitale del Fondo sanitario nazionale vengono effettuate sulla base di programmi regionali da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 1985, con la quale, fra l'altro, viene ripartita la somma complessiva di lire 769 miliardi, di cui lire 707 miliardi per interventi d'innovazione e trasformazione, lire 30 miliardi per il potenziamento delle strutture di assistenza psichiatrica e lire 32 miliardi per gli investimenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 769 miliardi viene impegnata, a valere sullo stanziamento 1985 per le spese di conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per le finalità specificate nella richiamata delibera CIPE, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Per « *Innovazione e trasformazione* »:	
Piemonte	51.744.000.000
Valle d'Aosta	1.850.000.000
Lombardia	94.575.000.000
Bolzano	4.672.000.000
Trento	6.475.000.000
Veneto	68.361.000.000
Friuli-Venezia Giulia	19.946.000.000
Liguria	24.816.000.000
Emilia-Romagna	48.604.000.000
Toscana	46.225.000.000
Umbria	7.968.000.000
Marche	22.521.000.000
Lazio	48.476.000.000
Abruzzo	14.993.000.000
Molise	5.278.000.000
Campania	89.586.000.000
Puglia	44.828.000.000
Basilicata	9.652.000.000

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Calabria	33.570.000.000
Sicilia	47.135.000.000
Sardegna	15.725.000.000
Per « potenziamento di strutture per l'assistenza psichiatrica »:	
Piemonte	2.345.000.000
Valle d'Aosta	60.000.000
Lombardia	4.697.000.000
Bolzano	228.000.000
Trento	234.000.000
Veneto	2.300.000.000
Friuli-Venezia Giulia	649.000.000
Liguria	947.000.000
Emilia-Romagna	2.087.000.000
Toscana	1.890.000.000
Umbria	429.000.000
Marche	749.000.000
Lazio	2.662.000.000
Abruzzo	649.000.000
Molise	174.000.000
Campania	2.921.000.000
Puglia	2.073.000.000
Basilicata	324.000.000
Calabria	1.102.000.000
Sicilia	2.629.000.000
Sardegna	851.000.000
Regioni interessate agli investimenti finalizzati per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico:	
Lombardia	12.580.200.000
Friuli-Venezia Giulia	378.900.000
Liguria	6.594.300.000
Emilia-Romagna	3.082.500.000
Marche	5.006.800.000
Lazio	1.894.500.000
Campania	1.488.500.000
Puglia	974.300.000
Totale generale	769.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di lire 769 miliardi graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 95

(7756)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 novembre 1985.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione già approvate, presentate dalla S.p.a. Milano assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 29 aprile e 20 giugno 1983, 15 marzo, 11 giugno 1984 e 8 ottobre 1985, della società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 16 ottobre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe già approvate, presentate dalla società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza regolanti l'adeguamento automatico annuale del capitale assicurato secondo l'indice ufficiale del costo della vita, da applicare alle assicurazioni temporanee per il caso di mor-

te con capitale costante, in sostituzione delle analoghe condizioni approvate con decreto ministeriale 11 novembre 1982;

tariffa T (A) 10/S - temporanea per il caso di morte a premio annuo e capitale crescenti dal secondo anno del 10% annuo semplice;

tariffa T (A) 10/C - temporanea per il caso di morte a premio annuo e capitale crescenti dal secondo anno del 10% annuo composto;

tassi di premio in estensione della tariffa T (Ad) C - temporanea per il caso di morte a capitale annualmente decrescente, a premio annuo, da utilizzare quale complementare o in forma collettiva, approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1978;

coefficienti di trasformazione della decrescenza del capitale assicurato in caso di morte, per durate contrattuali comprese fra 21 e 40 anni, da applicare ai tassi di premio della predetta tariffa T (Ad) C;

tariffa A/C - assicurazione mista ordinaria a capitale ed a premio annuo costanti con commissione di ingresso;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di valorizzazione annua del capitale assicurato, della sopracitata tariffa 4/C;

tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la valorizzazione annuale del capitale assicurato in contratti emessi nella suddetta tariffa 4/C;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di valorizzazione della prestazione garantita, da applicare a contratti collettivi o in forma complementare, stipulati in tariffa 22 (u) - rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di valorizzazione della prestazione garantita, da applicare a contratti collettivi o in forma complementare stipulati in tariffa 21 (u) - rendita vitalizia differita a premio unico, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962;

condizioni speciali di polizza, comprensiva della clausola di valorizzazione della prestazione garantita, da applicare a contratti collettivi o in forma complementare, stipulati in tariffa 4 (u) - mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 3 aprile 1978.

Art. 2.

La S.p.a. Milano assicurazioni, con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 26 novembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7721)

DECRETO 3 dicembre 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza nonché di una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione già in vigore, presentate dalla S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 31 gennaio e 27 maggio 1985 della società per azioni Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione in vigore;

Vista la nota in data 17 ottobre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali

di polizza e una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione in vigore, presentate dalla società per azioni Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano:

tariffa 705 rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio unico puro, da applicare ai contratti stipulati per i dipendenti della società;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla sopracitata tariffa n. 705;

clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa 773 - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile, a premio unico, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984, da utilizzare esclusivamente per contratti stipulati da dirigenti della rappresentanza generale per l'Italia della società Colonia Versicherung AG.

Art. 2.

La S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 3 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7755)

DECRETO 3 dicembre 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita di tipo collettivo, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione alla scadenza, nonché di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore da applicare a tariffe di assicurazione già approvate, presentate dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 24 settembre 1984, 17 giugno 1985, della società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione, nonché di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe già approvate;

Vista la nota in data 8 ottobre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza e l'opzione nonché le condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione già approvate, presentate dalla società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa di assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente pagabile in caso di morte o di invalidità, complementare di coperture assicurative finalizzate alla costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa di assicurazione;

condizioni speciali di polizza, regolanti il pagamento del capitale garantito in forma complementare in caso di invalidità totale e permanente;

opzione per il differimento del pagamento del capitale garantito a scadenza della sopracitata tariffa;

condizioni speciali di polizza della tariffa R7/AS (alta indicizzazione) assicurazione di rendita differita, con controassicurazione, a premio annuo e prestazioni indicizzate, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

condizioni speciali di polizza della tariffa R7/AN (media indicizzazione) assicurazione di rendita differita, con controassicurazione, a premio annuo e prestazioni indicizzate, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

condizioni speciali di polizza della tariffa C2/AS (alta indicizzazione) assicurazione mista con indicizzazione del capitale e del premio annuo, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

condizioni speciali di polizza della tariffa C2/AN (media indicizzazione) assicurazione mista con indicizzazione del capitale del premio annuo, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa C1/R - assicurazione mista con rivalutazione del capitale in base al risultato finanziario di una gestione speciale, a premio unico. I tassi di premio da adottarsi sono gli stessi approvati con decreto ministeriale 11 novembre 1982 per la tariffa C1/A;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa R8/R - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione e con rivalutazione della rendita in base al risultato finanziario di una gestione speciale, a premio unico. I tassi di premio da adottarsi sono gli stessi approvati con decreto ministeriale 11 novembre 1982 per la tariffa R8/A.

Roma, addì 3 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7751)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 dicembre 1985.

Integrazione del decreto ministeriale 22 ottobre 1982 concernente i requisiti degli impianti igienico-sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 t.s.l.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983;

Sentita la commissione prevista dall'art. 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045;

Decreta:

All'art. 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 1982 citato nelle premesse è aggiunta la seguente frase:

« Per le predette navi, il Ministero della marina mercantile può concedere deroghe alle disposizioni del presente decreto, tenuto conto degli impianti igienico-sanitari esistenti, del numero delle persone imbarcate, del sistema di pesca e della durata delle uscite in mare ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1985

Il Ministro: CARTA

NOTE

Note alle premesse:

— La legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguarda il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

— Il D.M. 22 ottobre 1982 riguarda i requisiti degli impianti igienico-sanitari di cui debbono essere dotate le navi da pesca superiori a 50 t.s.l. ai sensi dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Nota al dispositivo del decreto:

Il testo dell'art. 5 del D.M. 22 ottobre 1982, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

« Le navi costruite anteriormente alla data di emanazione del presente decreto debbono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fermo restando quanto previsto al numero 7) dell'art. 3. *Per le predette navi, il Ministero della marina mercantile può concedere deroghe alle disposizioni del presente decreto, tenuto conto degli impianti igienico-sanitari esistenti, del numero delle persone imbarcate, del sistema di pesca e della durata delle uscite in mare* ».

(7800)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 dicembre 1985, n. **794**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, in Milano.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), in Milano, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, numero 302.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Esteri, foglio n. 381

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 249

Corso dei cambi del 23 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1709,70	1709,70	1710,30	1709,70	1710,225	1710,20	1710,75	1709,70	1709,70	1709,70
Marco germanico	682,25	682,25	682,30	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25
Franco francese	222,81	222,81	222,70	222,81	222,75	222,75	222,70	222,81	222,81	222,81
Fiorino olandese	606,70	606,70	605,30	606,70	606,50	606,60	606,50	606,70	606,70	606,70
Franco belga	33,465	33,465	33,35	33,465	33,47	33,45	33,48	33,465	33,465	33,31
Lira sterlina	2452,30	2452,30	2446 —	2452,30	2453 —	2453,15	2454 —	2452,30	2452,30	2452,30
Lira irlandese	2096 —	2096 —	2090 —	2096 —	2096,50	2096,50	2097 —	2096 —	2096 —	—
Corona danese	187,99	187,99	187,50	187,99	188 —	—	188 —	187,99	187,99	187,99
Dracma	11,42	11,42	11,38	11,42	—	—	11,40	11,42	11,42	—
E.C.U.	1493,60	1493,60	1493 —	1493,60	1493,30	1493,30	1493 —	1493,60	1493,60	1493,60
Dollaro canadese	1229 —	1229 —	1226 —	1229 —	1229,50	1229,60	1230,25	1229 —	1229 —	1229 —
Yen giapponese	8,47	8,47	8,46	8,47	8,47	8,46	8,469	8,47	8,47	8,47
Franco svizzero	816,10	816,10	812,25	816,10	815,50	815,50	814,90	816,10	816,10	816,10
Scellino austriaco	97,399	97,399	97,05	97,399	97,359	97,35	97,32	97,399	97,399	97,39
Corona norvegese	223,48	223,48	223 —	223,48	223,70	223,65	223,90	223,48	223,48	223,90
Corona svedese	223,40	223,40	222,50	223,40	223,40	223,45	223,45	223,40	223,40	223,40
FIM	312,18	312,18	311,25	312,18	312,60	312,56	313 —	312,18	312,18	—
Escudo portoghese	10,90	10,90	10,68	10,90	10,65	10,80	10,74	10,90	10,90	10,90
Peseta spagnola	10,975	10,975	10,95	10,975	10,97	10,91	10,99	10,975	10,975	10,97
Dollaro australiano	1164,75	1164,75	1166 —	1164,75	1164,45	1164,95	1165 —	1164,75	1164,75	1164,65

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1710,225
Marco germanico	682,250
Franco francese	222,755
Fiorino olandese	606,600
Franco belga	33,472
Lira sterlina	2453,150
Lira irlandese	2096,500
Corona danese	187,995
Dracma	11,410
E.C.U.	1493,300
Dollaro canadese	1229,625
Yen giapponese	8,469
Franco svizzero	815,500
Scellino austriaco	97,359
Corona norvegese	223,690
Corona svedese	223,425
FIM	312,59
Escudo portoghese	10,820
Peseta spagnola	10,982
Dollaro australiano	1164,875

Media dei titoli del 23 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	57,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,825
» 6 % » » 1972-87 .	93 —
» 9 % » » 1975-90 .	94,500
» 9 % » » 1976-91 .	93,500
» 10 % » » 1977-92 .	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	98,750
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,725
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	102,300
» » » » 1- 1-1982/86	99,825
» » » » 1- 3-1982/86	100,700
» » » » 1- 5-1982/86	100,700
» » » » 1- 6-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,650
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,500
» » » » 1- 8-1983/86	99,750
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,300
» » » » 1-10-1983/86	99,975
» » » » 1-11-1982/86	101,100
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,700
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,700
» » » » 1- 4-1983/87	101 —
» » » » 1- 5-1983/87	101,350
» » » » 1- 6-1983/87	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,675
» » » » 1-12-1983/87	101,300
» » » » 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	99,800
» » » » 1- 4-1984/88	99,825
» » » » 1- 5-1984/88	99,750
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,950
» » » » 1- 8-1983/88	101,825
» » » » 1- 9-1983/88	101,750
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 1-11-1983/90	103,475
» » » » 1-12-1983/90	103,800
» » » » 1- 1-1984/91	103,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,600
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,725
» » » » 1- 8-1984/91	100,675
» » » » 1- 9-1984/91	100,750
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,900
» » » » 1-12-1984/91	100.225
» » » » 1- 1-1992	99,750
» » » » 1- 2-1992	97,475
» » » » 1- 2-1995	98,775
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 .	99,750
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99,900
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100 —
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	99,150
» » » 12 % 1- 2-1988 .	98,250
» » » 12 % 1- 3-1988 .	98,150
» » » 12,25 % 1- 5-1988 .	98,650
» » » 12,50 % 1- 7-1988 .	98,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	98,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,025
» » » » 1983/90 11,50 %	110,625
» » » » 1984/91 11,25 %	109,025
» » » » 1984/92 10,50 %	108,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

N. 250

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1985

Dollaro USA	1710,625
Marco germanico	682,10
Franco francese	222,945
Fiorino olandese	608,13
Franco belga	33,374
Lira sterlina	2442,35
Lira irlandese	2097,75
Corona danese	188,55
Dracma	11,43
E.C.U.	1492,77
Dollaro canadese	1224 —
Yen giapponese	8,444
Franco svizzero	813,105
Scellino austriaco	97,26
Corona norvegese	223 —
Corona svedese	223,625
FIM	310,10
Escudo portoghese	10,85
Peseta spagnola	10,985
Dollaro australiano	1167,75

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Tariffe telefoniche. (Provvedimento n. 51/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto il provvedimento CIP n. 22/1984 del 19 luglio 1984;

Visti i provvedimenti CIP n. 24/1981 del 26 maggio 1981 e n. 11/1982 del 29 aprile 1982 con cui è stata istituita la «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state stabilite le modalità di funzionamento;

Visti i provvedimenti CIP n. 3/1984 del 30 gennaio 1984 e n. 23/1984 del 19 febbraio 1984 con cui è stata proposta l'operatività della «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1980 e 11 novembre 1982 concernenti la determinazione dei canoni per uso temporaneo e per l'interconnessione dei circuiti telefonici da punto a punto;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

CANONI DI ABBONAMENTO E CONTRIBUTI
PER LA INSTALLAZIONE E IL TRASCOLO DEGLI IMPIANTI

1) *Gruppi tariffari.*

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche sono sudivise nei seguenti due gruppi:

I gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

II gruppo: reti fino a 500.

2) *Categorie di abbonamento.*

Gli abbonamenti di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie così determinate:

Categoria *A* - Tutti gli abbonamenti salvo quelli specificatamente agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria *B*; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria *A* a richiesta degli utenti.

Categoria *B* - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria *A*.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B*, il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, lo stesso gestore senza pregiudizio dell'azione penale, ove il fatto costituisca reato, procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *A* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.

3) *Durata dell'abbonamento.*

L'abbonamento al servizio telefonico su rete pubblica a commutazione è ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno.

Tuttavia, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, l'abbonamento di cui al comma precedente può essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilità.

4) *Canoni di abbonamento al servizio telefonico.*

I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *A*.

Per gli abbonamenti di cui al secondo comma del precedente punto 3) i canoni di cui alla tabella *A* si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.

5) *Supplemento al canone di abbonamento.*

Agli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati e di 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui al precedente punto 4) è applicato un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni km o frazione del raggio medio della rete stessa.

6) *Contributi per nuovo impianto, trasloco, trasformazioni e prestazioni varie.*

I contributi per le spese di nuovo impianto e di trasloco dei collegamenti di cui al precedente punto 4) sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *B*.

I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *C*.

7) *Canoni di abbonamento per impianti interni.*

Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura indicata nella tabella *D*.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.

8) *Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto e trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la società concessionaria.*

I canoni di manutenzione e noleggio, i contributi impianto e trasloco per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *E*.

9) *Canoni di manutenzione per gli impianti interni.*

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo, i canoni di manutenzione, dovuti alla società concessionaria per le prestazioni del personale della società stessa, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *F*.

10) *Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.*

I canoni e i contributi spese di nuovo impianto per la cessione in uso a carattere permanente o temporaneo di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione dei collegamenti diretti urbani, di raccordi di circuiti interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella *G*.

11) *Circuiti extraurbani.*

Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali, a carattere permanente o temporaneo, necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano i canoni nella misura di cui alla tabella *H*, in base alla distanza tariffaria fra i punti estremi calcolata a norma del successivo punto 15).

12) *Canoni per la interconnessione dei circuiti diretti.*

Per la interconnessione di più collegamenti telefonici diretti punto a punto di cui all'art. 296 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applica per ciascuna interconnessione, un canone supplementare pari al 20% del canone d'uso del circuito principale.

Identico canone si applica per ogni derivazione intermedia realizzata su circuiti telefonici diretti punto a punto.

Tra i circuiti interconnessi si considera principale quello soggetto al canone d'uso più elevato.

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE SETTORIALI ED INTERURBANE

13) *Conversazioni urbane automatiche.*

Salvo quanto previsto nel successivo punto 24) le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore. Salvo quanto previsto nel successivo punto 24) la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilito in L. 200 IVA compresa.

14) *Valore del gettone telefonico.*

Ai fini di quanto previsto dal presente provvedimento, il valore del gettone telefonico è fissato in L. 200.

15) *Misurazione delle distanze.*

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane) le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 km dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

16) *Conversazioni teleselettive.*

Salvo quanto previsto nei successivi comma a ciascuna comunicazione settoriale e interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni settoriali	1	150
Comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	72
da oltre 15 fino a 30 km	1	40
da oltre 30 fino a 60 km	1	22,5
da oltre 60 fino a 120 km	1	20
oltre 120 km	1	18,5

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Fino a 15 km	1	35
Da oltre 15 fino a 30 km	1	24
Da oltre 30 fino a 60 km	1	15
Da oltre 60 fino a 120 km	1	12,5
Oltre 120 km	1	11,5

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 18,30 fino alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km	1	96
Da oltre 15 fino a 30 km .	1	52,5
Da oltre 30 fino a 60 km .	1	35
Da oltre 60 fino a 120 km .	1	32
Oltre 120 km .	1	29,8

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato e dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Fino a 15 km .	1	144
Da oltre 15 fino a 30 km .	1	80
Da oltre 30 fino a 60 km .	1	45
Da oltre 60 fino a 120 km .	1	40
Oltre 120 km .	1	37

Il valore di ciascun impulso per le tariffe di cui al presente punto è fissato nel successivo punto 19).

17) *Comunicazioni tramite operatrice.*

Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni tre minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella *I*.

18) *Comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.*

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 130.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 200 per il primo impulso e di L. 165 per ciascuno degli impulsi successivi.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo punto 24) anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo dovuto è percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali conversazioni, in relazione ai ritmi di cui al precedente punto 16), la centrale invia all'apparecchio i primi quattro impulsi per la prima serie di cinque e successivamente cinque impulsi per ogni serie di sei.

19) *Valore degli scatti.*

Il valore degli scatti di contatore di utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive di cui al punto 16) cumulativamente agli scatti urbani di cui al punto 13), primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore è costituito da prezzo più sovrapprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella *L*.

Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano ed internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da conversazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Fermo restando quanto stabilito in materia dalle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e concessionarie, nei rapporti contabili tra i gestori, il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 80 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per il traffico internazionale ed intercontinentale.

Il sovrapprezzo sullo scatto è considerato pari a L. 47 per il traffico nazionale e pari a L. 31,23 per il traffico internazionale ed intercontinentale; detto sovrapprezzo affluisce per intero alla « Cassa conguaglio per il settore telefonico » istituita con provvedimento CIP n. 24/1981, modificato dal provvedimento CIP n. 11/1982.

20) *Documentazione del traffico.*

Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenute a corrispondere un compenso di L. 35 per ogni comunicazione documentata.

21) *Commissioni telefoniche.*

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.500 per ognuna.

22) *Soprattassa interurbana.*

Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni.

23) *Informazioni di elenco.*

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

24) *Tariffa urbana a tempo.*

Compatibilmente con gli adeguamenti di centrale necessari, alle conversazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi secondo la seguente tabella:

	Ritmo degli impulsi (secondi)	
	—	
Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato	360	(6 minuti)
In tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi	1.200	(20 minuti)
Per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico . . .	540	(6 minuti)

Ferma restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre 300.000 abbonati, la suddetta tariffa nel corso dell'anno 1986 viene estesa alle reti con oltre 200.000 abbonati; in particolare, con decorrenza dal 1° febbraio 1986 alla rete di Firenze, dal 1° marzo 1986 alla rete di Bologna, dal 1° aprile 1986 alla rete di Palermo.

Successivamente, a seguito degli adeguamenti tecnici di cui al primo comma, la tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente punto è percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.

25) *Disposizioni finali.*

Il CIP provvederà, nell'ambito delle sue attribuzioni, ad apportare gli opportuni aggiustamenti per l'attuazione di un sistema tariffario proiettato su base pluriennale, tale da garantire l'equilibrio economico finanziario complessivo del settore telefonico, che consenta anche un puntuale recupero di produttività da trasferire in parte a favore degli utenti.

26) *Decorrenza.*

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

TABELLA A

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	Importo	Disposizioni particolari
	Lire	
Reti I gruppo:		
Categoria *A*	14.125	Nel caso in cui, in base a quanto previsto dal punto 2) del presente provvedimento, utenze duplex in abitazione privata siano classificate in categoria *A* il canone di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex, fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex.
Categoria *B* simplex	6.420	
Categoria *B* duplex	3.300	
Reti II gruppo:		
Categoria *A*	11.375	
Categoria *B* simplex	5.720	

TABELLA *B*

CONTRIBUTI PER NUOVO IMPIANTO E PER TRASLOCO

TIPO DI CORRISPETTIVO	Nuovo impianto	Trasloco	Disposizioni particolari
	Lire	Lire	
a) Contributo per nuovo impianto o trasloco entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale l'utente deve essere collegato:			Nel caso in cui utenze duplex in abitazione privata siano da classificare in categoria *A* ai sensi di quanto previsto dal punto 2) del presente provvedimento si applicano i contributi stabiliti per la stessa categoria *A* diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex. Per gli utenti di categoria *B* simplex e *B* duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari al 50 per cento può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in un periodo di ventiquattro mesi; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 210.000 per la categoria *B* simplex e in L. 155.000 per la categoria *B* duplex. Per gli abbonamenti di cui al secondo comma del punto 3) si applica un contributo di nuovo impianto pari a quello fissato per la categoria *A* maggiorato del 50%; il predetto importo si applica forfettariamente per collegamenti realizzati contemporaneamente, fino ad un massimo di tre, presso la stessa sede; per ogni collegamento in più oltre i primi tre, si applica 1/10 del contributo sopra stabilito. Per gli abbonamenti di cui al secondo comma del punto 3) per i quali si renda necessaria la sola attivazione di impianti telefonici predisposti, i contributi di cui sopra sono ridotti del 50%.
categoria *A* e *B* simplex	200.000	100.000	
categoria *B* duplex	150.000	75.000	
	Lire		
b) Quote supplementari, dovute oltre al contributo previsto alla precedente lettera *a*), per nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro abitato ove è ubicata la centrale di competenza, per le tratte di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica e la sede dell'utente:			Nel caso di collegamenti duplex le quote supplementari sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti. Le quote supplementari si applicano anche ai collegamenti relativi agli abbonamenti di cui al secondo comma del punto 3).
per ogni km di linea realizzata su circuito aereo individuale	803.000		
per ogni km di linea realizzata su circuiti in cavo	270.000		

TABELLA *C*

CONTRIBUTI SPESE PER TRASFORMAZIONI O PRESTAZIONI VARIE RICHIESTE DALL'UTENTE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa	Disposizioni particolari
a) Trasformazione in simplex di ciascuna utenza duplex	Contributi di trasloco di cui alla tabella *B*	Per le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) il contributo è dovuto una sola volta nel caso in cui le prestazioni stesse siano concomitanti.
b) Variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti)	Contributo di trasloco di cui alla lettera *a*) della tabella *B*	
c) Spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente	Id.	
d) Ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio	Id.	
e) Cambio numero	Id.	
f) Trasformazione in duplex di due impianti singoli (per ciascuno dei coutenti)	Id.	
g) Subentro	Metà dei contributi di trasloco previsti nella tabella *B*	
h) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità	L. 7.000	

TABELLA *D*

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO PER IMPIANTI INTERNI

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	TARIFFA		Disposizioni particolari
	Per ciascun apparecchio in derivazione interna	Per ciascun apparecchio oltre il primo su impianti a spina	
	Lire	Lire	
Categoria *A*	417	125	Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella misura dell'80 per cento. Per ciascun apparecchio derivato da centralino dotato di selezione passante è dovuto un canone supplementare di L. 850.
Categoria *B*	334	125	

TABELLA *E*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO, CONTRIBUTI IMPIANTO E TRASLOCO PER GLI IMPIANTI INTERNI DA ESEGUIRE DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA

TIPO DI IMPIANTO	Canoni	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Derivazione interna (escluso il commutatore)	2.540	Per gli impianti di cui alla presente tabella, il contributo di impianto, di trasloco, di spostamento nell'ambito dello stesso fondo è dovuto in misura pari a tre mensilità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 m oltre ad una quota di L. 15.000 che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale. Per quanto riguarda l'organo di sezionamento la tariffa di cui al punto *b*) della presente tabella si applica nei casi di utilizzazione diversa da quella considerata al precedente punto 4).
b) Commutatore manuale, organo di sezionamento, ricevitore, soneria, presa a spina supplementare, per ciascuno	495	
c) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno	1.400	
d) Apparecchio addizionale di tipo normale a disco	1.500	
e) Apparecchio con tastiera (supplemento noleggio)	920	
f) Dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio	550	
g) Indicatore di conteggio a domicilio (compreso il dispositivo di cui alla precedente lettera *f*):		
a un solo contatore	990	
a più contatori o con disabilitatore	1.320	

TABELLA *F*

CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI INTERNI

TIPO DI IMPIANTO	Canoni mensili	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Impianti intercomunicanti di tipo serie a commutazione meccanica:		Per i dispositivi multifunzione i canoni mensili, per ogni singola funzione, sono fissati come segue:
per ogni apparecchio	3.125	funzioni di tipo *l*) . . L. 1.700 funzioni di tipo *m*) . . . . » 3.000 funzioni di tipo *n*) . . » 5.800 funzioni di tipo *o*) . . . . » 8.500 funzioni di tipo *p*) . . . . » 16.670
b) Impianti a centralino manuale:		
per ogni apparecchio	2.155	
c) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica:		Nel caso che l'apparecchio telefonico incorpori un dispositivo anche multifunzione di cui ai punti *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) (o viceversa), al canone previsto per l'apparecchio con disco va aggiunta la tariffa del dispositivo.
per ogni terminazione equipaggiata .	1.890	
per ogni apparecchio derivato . .	1.055	
per apparecchio derivato specifico dell'impianto, dotato di tasti (diversi dall'organo di selezione o dal tasto di terra) per l'attivazione dei servizi e/o per la connessione a linee esterne e/o interne	1.235	Tale norma si applica anche a quanto previsto al punto *c*). Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto interno, è dovuto un canone mensile a titolo di sorveglianza tecnica per ogni terminazione equipaggiata o per altro tipo di apparecchiatura terminale di L. 1.000.
d) Impianti a centralino automatico, intercomunicanti a commutazione centralizzata ed altri impianti a commutazione automatica dotati di uno o più dei seguenti servizi: conteggio, documentazione addebiti, numerazione abbreviata, selezione passante, servizio di trasmissione o raccolta dati, traffico di giunzione, ecc.; supplemento per ogni terminazione equipaggiata	450	
e) Dispositivi per l'accoppiamento a centralini, per l'accoppiamento ad impianti intercomunicanti a commutazione centralizzata e per l'accoppiamento ad altri impianti a commutazione automatica di apparecchiature per servizi speciali quali ricerca persone, fonia su attesa, sveglia automatica, ronda, dettatura centralizzata, apparecchiature per trattamento e/o trasmissione dati, ecc., per ciascun dispositivo	14.600	
f) Derivazione interna (escluso commutatore) .	1.735	
g) Commutatore manuale, ricevitore, soneria, presa a spina, per ciascuno	370	
h) Commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altro accessorio, per ciascuno	1.070	
i) Apparecchio addizionale di tipo normale a disco o a tastiera	700	
l) Risponditore di tipo statico, organo di selezione con memoria ed eventuale display numerico, ascolto amplificato o funzioni singole di pari complessità	1.800	
m) Segreteria telefonica con possibilità di sola risposta, viva voce o funzioni singole di pari complessità	4.400	
n) Segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, viva voce, inviatore d'allarme con messaggio vocale registrato, documentatore d'addebito per una linea urbana o funzioni singole di pari complessità	7.250	
o) Segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza, apparecchio telefonico senza cordone, documentatore di addebito per due linee urbane, o funzioni singole di pari complessità	10.000	
p) Apparecchio telefonico con lettore di badge (supplemento), apparecchiature criptofoniche o funzioni singole di pari complessità	16.670	

TABELLA *G*

CANONI MENSILI E CONTRIBUTI SPESE DEI CIRCUITI URBANI ANALOGICI PER DERIVAZIONI ESTERNE, COLLEGAMENTI A CENTRALI SPECIALI E COLLEGAMENTI DIRETTI IN GENERE

TIPO DI PRESTAZIONE	Importo canoni	Disposizioni particolari
	Lire	
a) Per ogni tratta di 200 mt (o frazione) di circuito necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordi di circuiti extraurbani	L. 1.605 (con minimo di L. 8.025)	I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti indicati alla lettera *a*) sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nella tabella *B* lettera *a*) per la categoria *A*. I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui alla lettera *d*) sono pari a quelli stabiliti nella tabella *B* lettera *a*) per la categoria *A*. In aggiunta al canone di abbonamento, per le apparecchiature di utente ADU utilizzabili per collegamenti a reti pubbliche commutate specializzate, si applica un canone di noleggio e manutenzione di L. 85.000 mensili. Per le cessioni a carattere temporaneo, di durata inferiore a novanta giorni, dei circuiti di cui ai punti *a*) e *d*) i contributi spese di impianto ed i canoni corrispondenti sono maggiorati del 50%; ai fini dell'applicazione dei canoni, gli importi, come sopra determinati, vanno corrisposti nella misura di un terzo per ogni periodo di 10 giorni o frazione. Per le tratte dei predetti circuiti ceduti a carattere temporaneo realizzate fuori dal perimetro abitato si applicano, inoltre, le quote supplementari stabilite nella tab. *B* lett. *b*) I canoni e i contributi spese dei circuiti di cui alla lettera *a*) ceduti alle Amministrazioni dello Stato sono ridotti del 10%.
b) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*)	Importo pari a numero 334 scatti mensili	
c) Per ciascun circuito, qualora il circuito stesso venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti fra centralini e/o impianti intercomunicanti, quota suppletiva da applicare oltre a quanto previsto nella precedente lettera *a*)	Importo pari a numero 667 scatti mensili	
d) Collegamenti a commutatore speciale che comportino l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km	25.670	
per ogni tratta di 200 mt (o frazione) eccedenti i 10 km	1.605	

TABELLA *H*

CANONI ANNUI PER CESSIONI IN USO DI CIRCUITI EXTRAURBANI ANALOGICI

TIPO DI CIRCUITO	Importi canoni	Disposizioni particolari
	Lire	
Settoriali	2.571.000	Per le cessioni a carattere temporaneo si applica, per ciascun giorno solare o frazione, un canone pari a 1/360 di quello annuo corrispondente, maggiorato del 50%. I canoni per le cessioni in uso di circuiti extraurbani analogici ceduti alle Amministrazioni dello Stato sono ridotti del 10%.
Circuiti interurbani:		
fino a 15 km	3.856.500	
da oltre 15 fino a 30 km	7.346.000	
da oltre 30 fino a 60 km	12.671.500	
da oltre 60 fino a 120 km	15.977.000	
da oltre 120 fino a 240 km	18.732.000	
oltre 240 km	22.772.000	

TABELLA *I*

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TRAMITE OPERATRICE

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa per ogni 3 minuti di comunicazione	Disposizioni particolari
	Lire	
Comunicazioni urbane e settoriali	90	Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di L. 500. Lo stesso importo di L. 500 si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di L. 1.250
Comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	130	
da oltre 15 fino a 30 km	250	
da oltre 30 fino a 60 km	435	
da oltre 60 fino a 120 km	545	
oltre 120 km	735	

TABELLA *L*

CATEGORIA DI ABBONAMENTI	Valore dello scatto in lire
Categoria *A*	127
Categoria *B* simplex:	
fino a 40 scatti mensili	40
da 41 a 66 scatti mensili	117
da 67 a 133 scatti mensili	127
oltre 133 scatti mensili	134
Categoria *B* duplex:	
fino a 50 scatti mensili	40
da 51 a 83 scatti mensili	117
da 84 a 133 scatti mensili	127
oltre 133 scatti mensili	134

(7944)

Normativa per la ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico in base al provvedimento n. 51/1985. (Provvedimento n. 52/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento CIP n. 24/1981 in data 26 maggio 1981, relativo alla istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Viste le delibere del CIPE del 24 marzo 1982 e del 19 giugno 1984;

Visti i provvedimenti CIP numeri 11/1982 e 23/1984;

Visto il provvedimento CIP n. 51/1985;

Ritenuto necessario mantenere la perequazione dei costi e ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e Italcable;

Considerata l'opportunità di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio fra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che sono adottate dal CIP, in occasione di istruttorie in materia di tariffe telefoniche;

Considerata l'urgenza;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

I fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a titolo di sovrapprezzo in base al provvedimento CIP n. 51 del 20 dicembre 1985 vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche.

Gli interessi maturati sui fondi amministrati dalla Cassa conguaglio restano nella disponibilità della stessa Cassa conguaglio ed il CIP ne terrà conto ai fini della determinazione dei sovrapprezzi futuri.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della Giunta
ALTISSIMO

(7945)

BANCA D'ITALIA

Rettifica al comunicato riguardante l'errata-corrige al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia: « Approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni in società per azioni esercenti attività bancaria ».

A rettifica di quanto indicato, tra parentesi, nel titolo dell'« errata-corrige » citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 6591 della *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, si comunica che il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, riguardante l'approvazione del modello per la comunicazione di partecipazioni in società per azioni esercenti attività bancaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 5 *settembre* 1985, e non del 5 *agosto* 1985.

(8068)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1974, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dall'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Arturo D'Alessandro, nato a Roma il 21 maggio 1926, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Arturo D'Alessandro, nato a Roma il 21 maggio 1926, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 31 ottobre 1985 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7883)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, riservati agli uffici aventi sede nelle regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 8, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 (pubblicato il 14 ottobre 1985) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 9 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1985, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 287, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti, elevati a ventiquattro, di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, riservato agli uffici aventi sede nella regione Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 10 (pubblicato il 5 novembre 1985) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 13 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1985, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 95, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, riservato agli uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 8, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 8 (pubblicato il 14 ottobre 1985) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 7 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1985, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 192, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a quindici posti, elevati a diciotto, di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, riservato agli uffici aventi sede nella regione Sardegna.

(7765)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 304 del 28 dicembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di economia agraria: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 90.000
- semestrale	L. 50.000
Tipo B - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:*	
- annuale	L. 180.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 20.000
- semestrale	L. 12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 75.000
- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 20.000
- semestrale	L. 12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	L. 285.000
- semestrale	L. 160.000

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 82.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221